



COMUNE di NOVARA
Servizio Protezione dell' Ambiente

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE.**

Visto Decreto n. 381 del 10-09-98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana", che impone un limite ai livelli di radio frequenza nelle aree soggette alla permanenza di persone, in quanto si possono determinare pericoli per la salute umana,

Vista L. R. n. 6 del 23 gennaio 1989;

Considerato che:

- l'utilizzo delle radiofrequenze, determinando l'inquinamento elettromagnetico dell'ambiente deve essere pianificato al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace il livello di emissione di onde elettromagnetiche ritenuto compatibile con la salute umana;
- **impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare** fanno parte dei sono generatori di radiofrequenze;
- le singole licenze per esercire il servizio di telefonia cellulare, al fine di assicurare un uso efficiente delle radiofrequenze, vengono attualmente assegnate ad una pluralità di imprese, scelte mediante gara, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo mediante gare pubbliche, come previsto dalla Legge 249 del 31-07-97;
- l'esercizio d'impresa delle società concessionarie deve poter essere esercito liberamente, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie vigenti;

- che attualmente le società concessionarie sono tre (Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni) ed è in fase di assegnazione una quarta licenza individuale;

Ravvisata la necessità di pianificare e regolamentare la presenza sul territorio Comunale di **impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare**, al fine di consentire un uso razionale della risorsa naturale limitata perché costituita dal livello di presenza di radiofrequenze nell'ambiente urbano;

Il COMUNE DI NOVARA, con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30 giugno 1999 emana il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

Sono oggetto del presente Regolamento gli **impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare**.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e Decreto n. 381 del 10-09-98.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:

- **territorio urbanizzato**, intendendo il territorio, capoluogo e frazioni, edificato e destinato all'edificazione

Art. 1 - Oggetto

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e Decreto n. 381 del 10-09-98.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:

- **territorio urbanizzato**, intendendo il territorio, capoluogo e frazioni, edificato e destinato

così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale, oltre ad una fascia di rispetto di 100 m ulteriore ai confini fissati. Nel t. u. è ammesso un campo elettrico totale massimo di 6 V/m., così come indicato dal Decreto n. 381 del 10-09-98, di cui una fascia di massimo 4 V/m. per la radio diffusione della telefonia cellulare da ripartirsi in misura uguale tra gli esercenti dei sistemi di radiotelefonia cellulare;

aree sensibili intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza in corrispondenza delle quali è ammesso un campo elettrico totale massimo, prodotto dagli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi di 2,5 V/m.;

territorio extraurbano intendendo il restante territorio comunale, dove è confermato quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 3 - Prescrizioni.

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito dovranno essere progettati o adeguati alla legge 05-03-90 n. 46 art. 6 comma 1 (per la competenze in campo edile, elettrico, radio) mentre per la telefonia dovrà essere rispettato anche quanto previsto dal D.M. 23-05-92 n. 314 art. 3 e allegato 13.

Inoltre tali impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

A) nell'ambito del **territorio urbanizzato**, l'impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, deve produrre un livello di campo radioelettrico misurabile in corrispondenza delle aree

all'edificazione così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale, oltre ad una fascia di rispetto di 100 m ulteriore ai confini fissati. Nel t. u. è ammesso un campo elettrico totale massimo di 6 V/m., così come indicato dal Decreto n. 381 del 10-09-98, di cui una fascia di massimo 4 V/m. per la radio diffusione della telefonia cellulare da ripartirsi in misura uguale tra gli esercenti dei sistemi di radiotelefonia cellulare;

aree sensibili intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza in corrispondenza delle quali è ammesso un campo elettrico totale massimo, prodotto dagli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi di 2,5 V/m.;

territorio extraurbano intendendo il restante territorio comunale, dove è confermato quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 3 - Prescrizioni.

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito dovranno essere progettati o adeguati alla legge 05-03-90 n. 46 art. 6 comma 1 (per la competenze in campo edile, elettrico, radio) mentre per la telefonia dovrà essere rispettato anche quanto previsto dal D.M. 23-05-92 n. 314 art. 3 e allegato 13.

Inoltre tali impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

A) nell'ambito del **territorio urbanizzato**, l'impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, deve produrre un livello di campo radioelettrico misurabile in corrispondenza delle aree

accessibili alle persone, non superiore a 1 V/m per ogni impianto e deve rispettare una distanza di almeno 100 m dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza, in corrispondenza delle quali non dovrà produrre un livello di campo elettrico misurabile superiore a 0,5 V/m. per ogni impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare ;

B) in territorio extraurbano gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, potranno produrre un livello di campo elettrico non superiore a quanto previsti dal D. M. n. 381 del 10-09-98 ; in corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone, per un tempo non inferiore a 4 ore, devono essere rispettati i criteri previsti per il territorio urbanizzato.

La distanza di 100 metri di cui al precedente punto A) potrà subire variazioni di norma in aumento in funzione delle caratteristiche del sito prescelto e del presunto impatto gravante sulla popolazione; tale diversa valutazione è adottata dall'Amministrazione Comunale sentita la competente Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.

Ogni antenna nella banda a 1'800 MHz (da 1'700 Rx a 1'900 Tx sistema DCS) deve avere un angolo di tilt pari a 0° (zero), mentre le antenne nella banda 900 MHz possono avere un angolo di tilt meccanico più elettrico non superiore a 4° di inclinazione verso il suolo, rispetto alla verticale.

I tralicci di supporto alle antenne non devono superare:

- 14 metri dal livello di gronda per edifici con altezza di gronda non superiore a 10 m;
- 10 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda compresa tra 10 e 17 m;

accessibili alle persone, non superiore a 1 V/m per ogni impianto e deve rispettare una distanza di almeno 100 m dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza, in corrispondenza delle quali non dovrà produrre un livello di campo elettrico misurabile superiore a 0,5 V/m. per ogni impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare ;

B) in territorio extraurbano gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, potranno produrre un livello di campo elettrico non superiore a quanto previsti dal D. M. n. 381 del 10-09-98 ; in corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone, per un tempo non inferiore a 4 ore, devono essere rispettati i criteri previsti per il territorio urbanizzato.

La distanza di 100 metri di cui al precedente punto A) potrà subire variazioni di norma in aumento in funzione delle caratteristiche del sito prescelto e del presunto impatto gravante sulla popolazione; tale diversa valutazione è adottata dall'Amministrazione Comunale sentita la competente Commissione Consultiva Tematica di cui al successivo Art.6.

Ogni antenna nella banda a 1'800 MHz (da 1'700 Rx a 1'900 Tx sistema DCS) deve avere un angolo di tilt pari a 0° (zero), mentre le antenne nella banda 900 MHz possono avere un angolo di tilt meccanico più elettrico non superiore a 4° di inclinazione verso il suolo, rispetto alla verticale.

I tralicci di supporto alle antenne non devono superare:

- 14 metri dal livello di gronda per edifici con altezza di gronda non superiore a 10 m;
- 10 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda compresa tra 10 e 17 m;

8 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda superiore;

- è esclusa dal limite di altezza l'eventuale asta del parafulmine.

Nel caso di tralicci autonomi insistenti sul territorio urbanizzato, appoggiati anche su terreno, questi non devono superare di oltre 8 metri l'altezza delle case o strutture circostanti, presenti in un raggio di almeno 40 metri .

Se sul medesimo traliccio, ad esclusione di quelli ricadenti nel territorio extraurbano, sono presenti antenne paraboliche di trasmissione, esse dovranno essere vincolate alle stesse quote di cui al precedente comma 5.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, per ogni singolo impianto, dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico. Il relativo costo è a carico del richiedente l'impianto.

Art. 4 - Piano delle aree comunali.

Il Comune entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, provvederà ad approvare il PIANO DELLE AREE COMUNALI, ovvero le proprietà immobiliari del Comune ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare.

Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione annuale dei siti di cui al successivo Art. 5.

8 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda superiore;

- è esclusa dal limite di altezza l'eventuale asta del parafulmine.

Nel caso di tralicci autonomi insistenti sul territorio urbanizzato, appoggiati anche su terreno, questi non devono superare di oltre 8 metri l'altezza delle case o strutture circostanti, presenti in un raggio di almeno 40 metri.

Se sul medesimo traliccio, ad esclusione di quelli ricadenti nel territorio extraurbano, sono presenti antenne paraboliche di trasmissione, esse dovranno essere vincolate alle stesse quote di cui al precedente comma 5.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, per ogni singolo impianto, dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico. Il relativo costo è a carico del richiedente l'impianto.

Art. 4 Piano annuale delle installazioni su aree pubbliche

Entro il 31 Dicembre di ogni anno la G.C. puo' approvare il piano delle installazioni su aree pubbliche collocate su proprietà immobiliari del Comune di Novara, su proprietà immobiliari di altre pubbliche amministrazioni, su aree destinate ad usi di pubblica utilità.

Il piano annuale delle installazioni su aree pubbliche dovrà:

- rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento
- incentivare soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura perseguire l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione

Art. 5. - Piano annuale dei siti.

I titolari degli impianti devono presentare al comune entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano-programma per la rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare, il Comune provvede sulla base di questi alla redazione annuale dei siti.

Tale programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile.

Il Comune approva il piano annuale dei siti sentito il parere della Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.

Art. 5. Piano annuale delle installazioni

1. Entro il 31 Dicembre di ogni anno i concessionari devono sottoporre collegialmente il programma delle installazioni, ovvero l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare.
2. A corredo del programma annuale delle installazioni deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - Cartografia aggiornata, su base cartacea e in scala adeguata, con indicazione dei siti in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati, completa di legenda e di codici identificativi delle singole installazioni
 - Elenco delle installazioni da realizzare nei siti identificati con la denominazione del sito, la via ed il numero civico, e/o estremi di identificazione catastale; dovranno essere inoltre fornite le seguenti indicazioni per ogni installazione:
 - a) tipologia dell'impianto da realizzare, caratteristiche di massima, altezza dal suolo ipotizzabile per installazione
 - b) potenza prevista per installazione
 - c) intervallo di frequenze di trasmissione
3. Il programma annuale delle installazioni di cui al presente articolo comma 1 deve essere presentato allo Sportello Unico delle Attività produttive, corredato della documentazione di cui al presente articolo comma 2 unitamente alla domanda di approvazione del programma
4. Il Comune provvede alla redazione del piano annuale delle installazioni. Tale pianificazione dovrà:
 - rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal

presente regolamento

- incentivare soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura
 - perseguire l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione
 - perseguire l'obiettivo di rispondere alle proposte dei concessionari di cui al comma 1 del presente articolo attraverso siti pubblici di cui all'art. 4
- Il Comune approva il piano annuale delle installazioni sentito il parere della 3° Commissione Consultiva Tematica di cui alla delibera di C.C. del.....

Art. 6 - Conferenza Consultiva Comunale.

Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radiobase di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare i piani programma che le società concessionarie avranno presentato entro il 31 dicembre di ogni anno, è istituita la Conferenza Consultiva Comunale, in seguito C3, sulle emissioni elettromagnetiche.

La C3 opera nell'ambito della Consulta per l'Ambiente.

Gli argomenti riferiti al presente Regolamento, sono esaminati dalla C3 costituita dalla Consulta per l'Ambiente integrata dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e dai titolari degli impianti di telefonia cellulare.

Il Presidente della Consulta dell'Ambiente è Presidente della C3 e nel convocarla, avrà facoltà di contattare esperti o consulenti in materia, il o i Presidenti delle Circoscrizioni di volta in volta interessate, uno o più rappresentanti del/dei comitati cittadini interessati, le Associazioni dei Consumatori.

Potranno essere sentite dalla C3 le altre Associazioni che ne faranno espressamente richiesta.

Art. 7 - Servitù.

In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione.

Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo in ordine alla condivisione degli impianti, il Comune propone alla Regione di autorizzare la realizzazione dell'impianto, a condizione che sia in coerenza con altro impianto esistente nel rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 3

Art. 8 – Progettazione

Per l'ottenimento della concessione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune di Novara in duplice copia, la domanda allegando la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:

- 1) Schede A e B allegate al presente Regolamento debitamente compilate ed aggiornate;
- 2) Estratto del PRGC vigente dell'area interessata;
- 3) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- 4) Planimetria aggiornata in scala 1:1500 o 1:2000 con l'individuazione dell'edificio e area interessata all'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici per un raggio di 50 m ed il diagramma di propagazione orizzontale;
- 5) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
- 6) Documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
- 7) Relazione Tecnica.

Art. 6 - Servitù.

In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione.

Art. 7 – Progettazione

Per l'ottenimento della concessione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune di Novara in duplice copia, la domanda allegando la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:

- 1) Schede A e B allegate al presente Regolamento debitamente compilate ed aggiornate;
- 2) Estratto del PRGC vigente dell'area interessata;
- 3) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- 4) Planimetria aggiornata in scala 1:1500 o 1:2000 con l'individuazione dell'edificio e area interessata all'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici per un raggio di 50 m ed il diagramma di propagazione orizzontale;
- 5) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
- 6) Relazione Tecnica.
- 7) Progetti elaborati ai sensi della Legge 05-03-90 n. 46 e DPR 447 del 06-12-91 art. 4 comma 2.

- 8) Progetti elaborati ai sensi della Legge 05-03-90 n. 46 e DPR 447 del 06-12-91 art. 4 comma 2.
- 9) Autodichiarazione/i del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione di :
Titolo di studio;
Piano di studi;
Eventuale specializzazione;
Iscrizione ad albo professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art. 6 comma 1;
Possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (DM. 23-05-92 n. 314 allegato 13);
Iscrizione all'Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.
- 10) Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal DM. 23-05-92 n. 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale.
- 11) Dichiarazione congiunta del Proprietario e del Tecnico progettista dell'impianto di terra con dichiarati i parametri di calcolo di cui alle norme CEI 81.x.;
- 12) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

Art. 9 - Rilascio concessione edilizia.

Gli impianti sono soggetti a Concessione Edilizia. All'atto del rilascio della concessione edilizia dovrà essere versato il diritto di rilascio determinato nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge vigenti .

Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una modificazione d'uso del sito ospitante l'attivazione dell'impianto è subordinata al certificato di idoneità all'uso di cui all'articolo seguente.

Art 10 - Certificato di idoneità all'uso.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata, nel caso gli impianti determinino modificazioni d'uso del sito ospitante, rilascia il nuovo certificato di idoneità all'uso, dopo aver acquisito oltre alla dichiarazione di conformità o al certificato di collaudo degli impianti installati presentata dal titolare dell'impianto rilasciata/e da/lle Impresa/e esecutrici dei lavori corredata dell'attestato di iscrizione agli elenchi della C.C.I.A.A., previsti dall'art. 9 del DPR 447 del 06-12-91 (edile ed elettrico) e dell'attestato del Ministero delle PP.T. di cui alla legge 109/91 e DM 314/92 (radio e telefonici), anche la Relazione sulle misure radioelettriche di prova effettuate dopo l'attivazione sperimentale dell'impianto e le indicazioni relative ai singoli apparati, quali: il nome del costruttore, numero di omologazione , numero di matricola.

In posizione visibile da area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A4, con indicati i seguenti dati dell'impianto: - Stazione cellulare per la società Nome.-
Bande di Frequenze di Lavoro.....N.
.....celle, potenza di uscita per singolo trasmettitoreW , per un totale diW. - Potenza Effettiva Irradiante (Effective Radiated Power - ERP) -
Altezza del centro dell'antenna m..... -

Art 11 - Modifiche

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste ai precedenti artt. 8, 9 e 10 ed al successivo art. 12 .

Art. 12 - Documentazione elettronica.

La documentazione cartacea relativa al progetto (art. 8) nonché agli atti di collaudo, aggiornate con le eventuali varianti in corso d'opera, deve essere accompagnata da quella elettronica, su dischi da 3,5", Zip 100, CD (formato ISO 9660 o similare).

La documentazione elettronica deve essere trattata con programmi compatibili con gli attuali sistemi Windows e Mac, è gradito il formato Adobe Acrobat

Gli elaborati di o con calcoli, sono richiesti in formato Excel (o programma convertibile in Excel), con file non protetti da password al fine di poter eventualmente verificare le formule ed i passaggi di calcolo.

L'elaborato deve essere per sistema operativo minimo Windows 95-98-NT4 e Mac 8.5.1, con eventuali immagini in movimento per panoramiche o di insieme in formato QuickTime™ 3.0 o successivo.

Deve essere prodotta una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza; annotazioni con cartelli indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali

Le immagini fotografiche devono essere in formato TIFF.

Art. 13.- Vigilanza e controlli

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte oltre che dal Servizio Protezione dell'ambiente del Comune anche dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA competente per la tematica radiazioni non ionizzanti.

Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'ARPA le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

Art. 8 Vigilanza e controlli

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte oltre che dal Servizio Protezione dell'ambiente del Comune anche dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA competente per la tematica radiazioni non ionizzanti.

Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'ARPA le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;

b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 14- Responsabilità e inadempienze.

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche "sito" dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R. C. consegnata al comune per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di L. 15'000'000'000.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;

b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 9- Responsabilità e inadempienze.

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche "sito" dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R. C. consegnata al comune per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di L. 15'000'000'000.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

Art.15 - Esecutività.

Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento, entro 180 giorni dalla data d'esecutività del regolamento e per gli stessi dovrà essere prodotta la completa documentazione dallo stesso prevista, al pari delle nuove installazioni.

Art.10 - Esecutività.

Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento, entro 180 giorni dalla data d'esecutività del regolamento e per gli stessi dovrà essere prodotta la completa documentazione dallo stesso prevista, al pari delle nuove installazioni.

Art. 16 - Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche

L'Amministrazione Comunale mediante l'ARPA competente per territorio provvederà alla misurazione del Fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione elettromagnetica esistenti.

Tali rilievi, insieme alla documentazione elettronica dei singoli impianti, costituiranno il Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche della Città di Novara, e di esso verrà data comunicazione con raccomandata A. R. ai rispettivi titolari degli impianti esistenti.

Art. 11 - Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche

L'Amministrazione Comunale mediante l'ARPA competente per territorio provvederà alla misurazione del Fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione elettromagnetica esistenti.

Tali rilievi, insieme alla documentazione elettronica dei singoli impianti, costituiranno il Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche della Città di Novara, e di esso verrà data comunicazione con raccomandata A. R. ai rispettivi titolari degli impianti esistenti.

Le pagine delle schede sono simili